

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE Là dove non arriva il bilancio consolidato, la tassazione per trasparenza, che consente di imputare ai soci redditi e perdite, apre nuove opportunità. C'è la possibilità di recuperare le perdite pregresse delle partecipanti

Perché conviene essere trasparenti

Un nuovo istituto si affaccia da quest'anno nel panorama del sistema impositivo italiano: la tassazione per trasparenza. Mutuando un regime proprio delle società di persone, anche per le società di capitali è prevista la possibilità di imputare ai soci per trasparenza redditi e perdite, al verificarsi di determinate condizioni e secondo specifiche regole.

Ne emergono una serie di rilevanti opportunità, che permettono di dare soluzione a una pluralità di problematiche, non gestibili nemmeno tramite il nuovo istituto del consolidato fiscale, quali per esempio il recupero delle perdite pregresse delle partecipanti (si pensi al caso delle holding).

Nel seguito verranno brevemente approfondite, limitando l'analisi alle società di capitali, l'imputazione dei redditi e delle perdite della partecipata, i riflessi sulle perdite pregresse della partecipata e delle partecipanti, nonché la distribuzione dei redditi dalla partecipata. In conclusione, verranno brevemente evidenziati vincoli e condizioni per poter beneficiare della tassazione per trasparenza.

L'imputazione dei redditi della partecipata

La società partecipata imputa ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, e indipendentemente da una successione di distribuzione, utili, perdite, ritenute fiscali subite a titolo d'acconti, crediti d'imposta e acconti d'imposta.

Questa nuova forma impositiva è l'unica che evita qualunque forma di doppia imputazione sull'utile realizzato dalla partecipata, in capo a tutti i soci, l'ordinaria distribuzione di dividendi, prevede infatti, con le nuove regole, la tassazione del 5% dei dividendi distribuiti (con un onere pari all'1,65% del dividendo stesso) mentre l'adozione del consolidato fiscale risolverebbe tale problematica solo in capo al socio di maggioranza, lasciando inalterata la pro-

CONDIZIONI PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA

- società partecipata, e partecipanti tutte società di capitali
- percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili da parte dei soci compresa tra 10 e 50%
- sussistenza, requisiti a partire da inizio periodo imposta, partecipata
- la partecipata non deve aderire al consolidato fiscale
- no emissione strumenti finanziari partecipativi da parte della partecipata
- esercizio dell'opzione triennale
- attenzione alla svalutazione partecipazioni nei dieci anni precedenti

blematica per i soci di minoranza. In capo al socio viene dunque tassato il pro quota del reddito imponibile della partecipata (quindi il risultato dell'esercizio al netto di eventuali perdite pregresse), che va contestualmente a incrementare il costo fiscale della partecipazione (che si ridurrà al momento della distribuzione dei dividendi, secondo quanto indicato nel seguito).

L'imputazione delle perdite della partecipata

Se l'imputazione per trasparenza dei redditi della partecipata è idonea a neutralizzare, in capo a tutti i soci, qualunque forma di doppia imputazione, un analogo inconveniente non è riscontrabile nel caso di perdite della partecipata stessa.

Le perdite stesse sono infatti imputabili ai soci entro il limite del pro quota del patrimonio netto posseduto; questo significa, concretamente, che le perdite eccedenti il patrimonio netto non possono essere dedotte fiscalmente dal socio.

I versamenti a copertura delle perdite patrimoniali non rappresentano pertanto un costo deducibile ma vanno a incrementare il co-

trimoniale a fine esercizio.

Le perdite pregresse delle partecipanti

I vantaggi e le vere opportunità della tassazione per trasparenza si celano proprio nel caso delle società controllanti dotate di perdite fiscali pregresse.

La riforma fiscale che ha abolito i crediti d'imposta ha eliminato la possibilità, largamente utilizzata in passato dai gruppi, di distribuire i dividendi dotati di credito d'imposta, con conseguente monetizzazione di questi ultimi in capo alle controllanti dotate di perdite fiscali. Non solo. Società come le holding, con l'esenzione al 95% dei dividendi percepiti e con l'introduzione della partecipazione esemptio-ni, sono state private di redditi imponibili e si trovano ora strutturalmente nell'impossibilità di recuperare le perdite pregresse.

In questo contesto impositivo radicalmente modificato, anche il nuovo strumento del consolidato fiscale non è idoneo a risolvere la problematica in quanto le perdite pregresse possono essere utilizzate, a scampo di redditi di imponibili, dalla sola società che le ha prodotte. Ecco dunque il grande vantaggio insito nella tassazione per trasparenza. Le partecipanti hanno l'opportunità di utilizzare il reddito imponibile netto attribuito pro quota dalla partecipata tassata per trasparenza in compensazione delle proprie perdite pregresse, che verrebbero così recuperate.

L'opportunità è di estremo rilievo in alcune holding, anche importanti e quotate in borsa, che, recuperando le ingenti perdite pregresse disponibili (il più delle volte generate da svalutazione di partecipazioni), possono realizzare un'importante creazione di valore.

Le perdite pregresse della partecipata

Le perdite pregresse della partecipata, così come accade nel regime del consolidato fiscale, non pos-

sono essere attribuite pro quota ai soci, ma possono essere utilizzate in compensazione dei propri redditi dalla partecipata stessa.

Ecco che allora l'applicazione del regime fiscale della trasparenza acquista convenienza solamente quando la partecipata, dotata di perdite pregresse, ha preventivamente, e autonomamente, provveduto al loro recupero compensandole con utili realizzati.

La distribuzione dei dividendi dalla partecipata

La distribuzione di dividendi dalla partecipata è esente in capo ai soci, i quali debbono provvedere a ridurre il costo fiscale della partecipazione.

Si ritiene che la riduzione operabile imputato per trasparenza ai soci e non per l'ammontare del dividendo; contrariamente in casi quali: la distribuzione di dividendi afferenti a redditi che hanno beneficiato di particolari agevolazioni, si potrebbe presentare l'ipotesi, limite di un costo fiscale della partecipazione che diviene negativo.

L'opzione per la trasparenza non modifica il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione delle riserve costituite con utili di esercizi precedenti o riserve di capitale; opera tuttavia una presunzione relativa secondo cui si considerano distribuiti prioritariamente gli utili imputati ai soci per trasparenza.

Condizioni e vincoli

L'adozione della tassazione per trasparenza per le società di capitali è subordinata al rispetto di una pluralità di condizioni e vincoli, sinteticamente riepilogati nella tabella seguente.

Diparticolare importanza è l'articolazione della compagine sociale, in quanto i singoli soci debbono detenere una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili compresa tra il 10 e il 50%. Laddove la tassazione per trasparenza rappresenti lo strumento idoneo per conseguire i vantaggi descritti in precedenza, è dunque particolarmente importante considerare e gestire questo vincolo determinante. Nulla vieta invece che la compagine sociale muti nel tempo, purché siano sempre mantenute inalterate le percentuali di cui sopra.

Altro vincolo di rilievo è rappresentato dalla non adesione della partecipata al consolidato fiscale, né in qualità di partecipata che di partecipante.

Nulla osta invece all'adesione da parte dei singoli soci al consolidato fiscale del gruppo di appartenenza (riproduzione riservata)


(12 - nella prossima puntata:
Il nuovo regime delle fusioni)

Chi ha investito un euro se n'è ritrovati in tasca 2,11

Negli ultimi due anni, chi ha seguito i nostri servizi Fib on Stop e Fib Limite, ha riportato utili del 56,55%* e del 111,76%*.

Nel 2003 chi ha seguito i nostri servizi Dax on Stop e Portofolio Mib 30 ha riportato utili del 154,90%* e del 19,92%*.

Ve lo dimostriamo con una prova gratuita di 15 giorni



Per informazioni ed adesioni: NBI Investimenti S.p.A. - Via Vercelli, 31 - 20129 Milano

Tel. 02 504111 - Fax 02 50411201

www.nbiinvest.com - info@nbiinvest.com

* in base alla formula di calcolo e di fronte a un costo di gestione pari al 1,5%

Il costo per il servizio di gestione è di 0,50% annuo, più IVA.

Il servizio è riservato ai clienti NBI Investimenti S.p.A.